



Lega Italiana
Protezione Uccelli
Associazione
per la conservazione
della Natura

ItaliaNostra



CENTRO
TURISTICO
STUDENTESCO
E GIOVANILE

INU
Istituto Nazionale
di Urbanistica



ASSOCIAZIONE



VERDI AMBIENTE E SOCIETÀ

Roma, 22 maggio 2006
Prot. DG381/ 06-LAcP

**LETTERA APERTA
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
AL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO**

Con la Legge 15 dicembre 2004, n. 308 *“Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione”* è stata delegata al Governo la riforma dell’intera normativa ambientale e, nello specifico, della gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati della tutela delle acque dall’inquinamento e gestione delle risorse idriche, della difesa del suolo e lotta alla desertificazione, della gestione delle aree protette, della conservazione e utilizzo sostenibile degli esemplari di specie protette di flora e di fauna, della tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente, delle procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC); e della tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera.

Come è noto la delega è stata attuata con il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*, pubblicato nella G.U. n. 88 del 14/04/2006.

Va premesso che le Associazioni Ambientaliste hanno sempre dichiarato di essere tutt’altro che contrarie ad un riordino e ad una semplificazione delle principali materie che compongono il “diritto ambientale” ed anzi da tempo hanno avanzato la proposta di una *“Legge quadro per la tutela dell’ambiente”*. Si avverte chiaramente l’esigenza di una legge che stabilisca pochi e chiari principi generali di tutela ambientale, finora non codificati, che servano da linee guida inderogabili per le singole normative di settore, completata con testi unici che fissino i dettagli e le regolamentazioni per ogni singola materia.

E’ nota però la posizione delle scriventi Associazioni ambientaliste rispetto alla Legge 308/04 prima e al decreto.

Se l’obiettivo della Legge delega sull’ambiente era anche quello di semplificare le leggi ambientali, armonizzandole con le più recenti norme comunitarie, per renderle comprensibili ed applicabili da parte degli amministratori e degli operatori economici, esso è stato disatteso completamente.

Le critiche mosse al testo sono state sostanziate con censure, sia di metodo che di merito, e portate anche all'attenzione del Capo dello Stato. Lo stesso Presidente della Repubblica ha poi firmato il decreto non senza chiedere al Governo i dovuti chiarimenti circa quanto evidenziato dalle associazioni ambientaliste.

Siamo di fronte ad un "mostro giuridico" che rappresenta **uno stravolgimento senza precedenti dei principi del diritto ambientale** ormai consolidati nel nostro ordinamento.

Rispetto alla **legge 308/04**, le Associazioni ambientaliste hanno evidenziato il contrasto con le direttive comunitarie (soprattutto relativamente alla definizione di rifiuto) e la priorità della tutela dei beni paesaggistici (come chiaramente espresso dalla Corte Costituzionale in applicazione dell'art. 9 della Costituzione).

Si sono poi criticate le modalità di approvazione delle legge, il cui iter è durato quasi tre anni, con cinque passaggi parlamentari e tre voti di fiducia (due al Senato ed uno alla Camera dei Deputati), che stanno a significare l'esistenza di problemi di natura giuridica e politica legati a questo testo.

Rispetto al Decreto Legislativo n.152/06 fin dal suo concepimento le Associazioni Ambientaliste, il mondo accademico, gli enti locali ed anche gran parte del mondo produttivo hanno evidenziato come l'unica vera riforma in esso contenuta vada a vantaggio di chi guarda all'ambiente come ad un limite ed un problema da superare per lo sviluppo economico e non come ad un valore prezioso, poiché comporta un inevitabile abbassamento degli standard di qualità esistenti a tutela dell'ambiente

La redazione del Testo Unico è avvenuta, poi, in violazione della Legge Delega stessa che prevedeva, tra l'altro, la consultazione anche delle Associazioni ambientaliste riconosciute, (comma 14 dell'articolo unico della L. n. 308/04: *Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi, con atto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono individuate forme di consultazione delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali e delle associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori*), rappresentanti degli interessi collettivi in materia ambientale, che non sono state mai coinvolte, se non con una finta consultazione inidonea a mettere le associazioni in grado di corrispondere alla funzione riconosciuta e prevista dalla stessa Legge. Di fatto le associazioni ambientaliste sono venute a conoscenza dei testi solo a seguito della loro redazione senza quindi possibilità di svolgere un ruolo attivo nella predisposizione degli stessi.

Sintomatico è il fatto che non sia stato pienamente rispettato neanche quanto previsto al comma 15 dell'articolo unico della Legge n. 308/04. Infatti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, ogni quattro mesi dalla data di istituzione della Commissione dei Saggi, avrebbe dovuto riferire alle commissioni parlamentari competenti sullo stato dei lavori della Commissione stessa.

Le Associazioni Ambientaliste, il mondo accademico, le regioni, gli enti locali ed anche gran parte del mondo produttivo hanno rilevato che il Testo Unico (Decreto Legislativo n. 152/06) sin dalle sue prime elaborazioni mirava a:

- a) far prevalere gli interessi particolari di alcuni settori e lobby aziendali sugli interessi generali;**
- b) rendere contrattabili anche diritti inalienabili, quali quelli alla tutela della salute e dell'ambiente;**
- c) avocare, nella generalità dei casi, al Governo centrale i poteri di intervento su tutta la materia ambientale;**

d) abbassare gli standard di qualità esistenti nella pianificazione, programmazione, progettazione, monitoraggio e controllo degli interventi in campo ambientale;

d) discostarsi in maniera radicale dalle norme comunitarie e dai principi del Trattato riguardanti i principi di precauzione, di prevenzione e di riduzione del danno.

Nello stesso programma dell'Unione si dà un giudizio severo sul processo innescato dalla legge delega e sul testo elaborato. Nel programma si legge: *Il governo di centrodestra, attraverso la legge delega n. 308 del 15 dicembre 2004, ha riscritto unilateralmente, buona parte della normativa ambientale, esautorando il Parlamento, le regioni e le autonomie locali dei loro ruoli istituzionali. L'approvazione dei decreti attuativi avrebbe un impatto particolarmente negativo, tra l'altro, nella realizzazione delle VIA e delle VAS, sulla difesa del suolo, la tutela delle acque e la gestione delle risorse idriche, sulla gestione dei rifiuti e delle bonifiche, sulla tutela dell'aria e delle emissioni in atmosfera.*

L'Unione si impegna ad elaborare tempestivamente le misure necessarie per annullare i rischi e le storture posti dalla legge delega ambientale del governo di centrodestra. Le possibilità di un futuro migliore e di un rilancio dell'Italia, nella nuova fase dell'economia globalizzata, sono strettamente legate alla capacità di valorizzare potenzialità e vocazioni dei territori, con una visione in grado di cogliere le nuove sfide come opportunità (copia da programma).

E' per tutti questi motivi che le scriventi associazioni sono oggi a chiedere al Governo:

In via principale:

1) **L'abrogazione del D.lgs 152/06, con Decreto Legge**, dati i motivi di necessità e di urgenza, consistenti ne: a) l'evidente abbassamento dei livelli di tutela ambientale; b) il conflitto di competenze tra Stato e Regioni (alcune regioni hanno già sollevato la questione di competenza innanzi la Corte Costituzionale e altre stanno predisponendo i ricorsi); c) il palese contrasto con la normativa comunitaria, che rischia di alimentare ulteriormente il contenzioso del nostro Paese con l'Europa. A questo proposito vale la pena citare a titolo di esempio la risposta del 17 marzo 2006 della Commissione europea ad una interrogazione dell'on. Procacci sulla mancata notifica da parte dell'Italia del Decreto legislativo, previsto dalle norme comunitarie per la parte riguardante i rifiuti, dove si legge: *‘Conformemente alla giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, l'inadempimento dell'obbligo di notifica dei progetti di misure nazionali, previsto dalla direttiva 98/34/CE costituisce un vizio procedimentale che comporta l'inapplicabilità delle regole tecniche ai singoli. Il giudice nazionale deve disapplicare una regola tecnica nazionale che non sia stata notificata conformemente alla direttiva summenzionata’*(P-0578/06 IT, Risposta data dal Commissario europeo all'Ambiente Dimas).

E' pur vero che tra le finalità del provvedimento, di cui si chiede l'abrogazione con decreto legge vi era anche quella di recepire alcune direttive comunitarie (VIA, VAS, Acqua, Danno ambientale). In realtà, è stato da più parti evidenziato come il recepimento delle normative menzionate non sia stato corretto, con il rischio conseguente di un aumento dei contrasti tra l'Italia e l'Europa. Alla luce di queste considerazioni, riteniamo che, nel momento in cui il Governo decida di procedere con il decreto legge abrogativo, vada riaperto un dialogo con le istituzioni comunitarie, che dimostri chiaramente l'intenzione dell'Italia di dare seguito in maniera concreta e corretta alle disposizioni comunitarie e del Trattato (art. 130R). Si potrebbe evitare il contenzioso con la Commissione ed addirittura evitare il giudizio della Corte di Giustizia già preannunciato ad esempio con riguardo alla definizione di rifiuto prevista in Legge Delega.

Con il disegno di legge di conversione del decreto legge di abrogazione si potrebbe prevedere un emendamento del Governo che dia attuazione alle direttive di cui sopra.

2) **L'abrogazione dei commi 25, 26, 27, 28, 29 della legge 308/04**, ossia delle previsioni immediatamente esecutive relative alla definizione e gestione dei rifiuti

3) **L'abrogazione dei decreti attuativi già emanati** e, nello specifico:

- Disciplina per l'esecuzione del monitoraggio della spesa ed altre iniziative informative e conoscitive in campo ambientale, ai sensi dell'art 55, comma 5 (03/05/2006).
- Definizione dei limiti esterni dell'estuario, area di transizione tra acque dolci e le acque costiere alla foce di un fiume, ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera e) (03/05/2006).
- Norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'art. 99, comma 1. (03/05/2006).
- Aggiudicazione S.I.I. ai sensi dell'Art 150. (03/05/2006).
- Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ai sensi dell'Art 159. (03/05/2006).
- Criteri, procedure e modalità per il campionamento e l'analisi delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art 186, comma 3. (03/05/2006).
- Modelli dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi dell'art. 190. (03/05/2006).
- Modalità per l'aggiudicazione, da parte dell'Autorità d'Ambito, del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 202, comma 1. (03/05/2006).
- Norme sulla gestione dei registri delle imprese autorizzate alla gestione di rifiuti ai sensi dell'art 212, comma 23. (03/05/2006).

- Decreto di cui all'art 184 comma 4, Istituzione dell'elenco dei rifiuti conformemente all'art 1, comma 1 lett. A della direttiva 75/442/CE ed all'art 1 par. 4 della direttiva 91/689/CE (05/05/2006).
- Decreto di cui all'art 226, comma 3. Aggiornamento degli Standards Europei fissati dal Comitato Europeo di Normazione (CEN) in conformità ai requisiti essenziali stabiliti all'art. 9 della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio. (05/05/2006).
- Decreto di cui all'art 234, comma 2. Individuazione delle tipologie di beni in polietilene rientranti nel campo di applicazione dell'art. 234 del DLGS 152/2006 (05/05/2006).
- Decreto di cui all'art 231 comma 13. Norme tecniche per i veicoli fuori uso non disciplinati dal DLGS 24 giugno 2003 n. 209 (08/05/2006).
- Decreto di cui all'art 212 comma 16. Gestione delle entrate derivanti dall'Albo dei gestori di rifiuti (09/05/2006).
- Decreto di cui all'art 266 comma 7. Semplificazione delle procedure amministrative relative alle rocce e terre da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale (09/05/2006).
- Schema-tipo degli Statuti dei consorzi di cui all'articolo 223 comma 2, (10/05/2006).
- Decreto di cui all'art 195 comma 2 lett s). Determinazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti da utilizzare nei casi di fuoriuscita di soluzione acida contenuta negli accumulatori al Pb presso gli impianti destinati alla loro gestione (11/05/2006).

L'abrogazione di ogni altro decreto emanato in attuazione del D.lgs 152/06

In via subordinata:

1) **la sospensione del Dlgs 152/06 con Decreto Legge**, per permettere la riapertura del dibattito sul testo, con una più ampia condivisione, nel rispetto dei ruoli e delle competenze, al fine di provvedere all'emanazione dei Decreti legislativi di modifica previsti al comma 7 dell'articolo unico della legge 308/04.

Si tratta di sospendere l'efficacia del decreto legislativo 152/06 per giungere, nel termine di un anno, ad un testo che garantisca i giusti livelli di tutela dell'ambiente e della salute umana, delle competenze istituzionali e soprattutto di quanto prescritto dall'Europa. Il mezzo idoneo viene individuato in un

Decreto Legge (DL) che nei sessanta giorni previsti per la conversione, permetta già di adoperarsi per le modifiche più urgenti.

2) **sospensione dei commi 25, 26, 27, 28, 29 della legge 308/04.**

3) una significativa proroga dei termini di entrata in vigore delle disposizioni non entrate in vigore il 29 aprile (quali, ad esempio, quelli inerenti a VIA, VAS e IPPC di cui all'art. 50, comma 1 e all'art. 52 comma 1 ...) per evitare che il decreto diventi operativo in ogni suo aspetto;

4) **blocco dei regolamenti attuativi del decreto legislativo non ancora emanati;**

Al fine di riprendere un confronto, interrotto in questi anni, per la migliore definizione delle politiche e delle norme ambientali, chiediamo, inoltre, la costituzione di un tavolo permanente di concertazione presso il Ministero dell'Ambiente, che preveda la partecipazione delle associazioni ambientaliste, delle organizzazioni di categoria e dei sindacati.

Certi di un tempestivo riscontro, rimaniamo a disposizione per un confronto sui temi sollevati nella presente nota.

Distinti saluti



Fulco Pratesi – Presidente WWF Italia

Per le Associazioni Onlus

Acli – Anni Verdi

Anev – Associazione Nazionale Energia del Vento

Amici della Terra

Associazione Ambiente e Lavoro

Associazione Italiana Insegnanti Geografia

CAI- Club Alpino Italiano

CTS - Centro Turistico Studentesco

Inu – Istituto Nazionale di Urbanistica

Italia Nostra

Legambiente

Lipu – Lega Italiana Protezione Uccelli

Mountain Wilderness Italia

Società Speleologica Italiana

Vas –Verdi Ambiente e Società

WWF Italia